

Roma, 20 luglio 2018

Circolare n. 138/2018
Oggetto: Autotrasporto - Finanziamenti – Incentivi agli investimenti 2018 – D.M. 20.4.2018 e D.D. 5.7.2018 su G.U. n.163 del 16.7.2018.

Con i provvedimenti indicati in oggetto sono stati disciplinati gli incentivi agli investimenti a favore delle imprese di autotrasporto merci per l'anno 2018.

Com'è noto si tratta di contributi a fondo perduto concessi a fronte di investimenti in veicoli ecologici e veicoli per trasporto intermodale, tutti nuovi di fabbrica, che possono essere intrapresi a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti ministeriali, ossia dal 20 luglio 2018. Si rammenta che gli incentivi in questione sono considerati aiuti di Stato e dunque erogati nel rispetto della disciplina comunitaria in materia; inoltre la ripartizione delle risorse totali a disposizione – pari a 33,6 milioni di euro – ha tenuto conto delle richieste formulate dalle principali associazioni di categoria del settore. In particolare per l'acquisto di veicoli a trazione alternativa, ibrida o elettrica lo stanziamento complessivo è di 9,6 milioni di euro; per l'acquisto di veicoli Euro 6 con contestuale rottamazione lo stanziamento è di 9 milioni di euro; per l'acquisto di rimorchi e semirimorchi per trasporto combinato lo stanziamento è di 14 milioni di euro e per l'acquisto di cassemobili e rimorchi e semirimorchi porta casse lo stanziamento è di 1 milione di euro. L'importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare 750 mila euro, tenuto conto dei vincoli comunitari.

Tipologia di investimento	Caratteristiche	Limite di Finanziamento
Autoveicoli a trazione alternativa a metano CNG o ibrida (diesel/elettrico)	Da 3,5 a sotto 7 tonn	4.000 euro
	Da 7 a sotto 16 tonn	8.000 euro
Autoveicoli a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG o a motorizzazione ibrida (Diesel/elettrico)	Pari e superiori a 16 tonn	20.000 euro
Autoveicoli full electric	Da 3,5 a sotto le 7 tonn	10.000 euro
Autoveicoli full electric	Pari e superiori 7 tonn	20.000 euro
Dispositivi per riconversione a trazione elettrica di autoveicoli pari a 3,5 tonn		40% del costo Tetto massimo: 1.000 euro
Autoveicoli Euro VI con contestuale rottamazione di mezzo con analoga massa	Da 11,5 a sotto 16 tonn	5.000 euro
	Pari e superiori 16 tonn	10.000 euro
Rimorchi e semirimorchi per trasporto combinato ferroviario e marittimo	Combinato ferroviario: conformità normativa UIC 596-5 Combinato marittimo: presenza di ganci nave rispondenti alla normativa IMO Presenza di almeno un dispositivo innovativo (*)i disposi	Medie Imprese: 10% del costo Piccole Imprese: 20% del costo
Rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonn allestiti per trasporti ATP mono o multi temperatura	Unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V del Reg. UE n.2016/1628 o da unità ciogeniche autonome non collegate al motore oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore. Il gas refrigerante deve essere con un GWP inferiore a 2.500	Medie Imprese: 10% del costo Piccole Imprese: 20% del costo Tetto massimo 5.000
Sostituzione delle unità frigorifere per adeguamento standard ambientali		Grandi Imprese: Tetto massimo 1.500
Gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse		8.500 euro

(*) I dispositivi innovativi sono: spoiler laterali, appendici aerodinamiche posteriori, dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per la distribuzione del carico sugli assali in casi di carichi parziali o non uniformemente distribuiti, TPMS o TPTMS o TPAIMS, sistemi elettronici di ottimizzazione del consumo di aria dell'impianto pneumatico abbinato al sistema di ausilio di sterzata, telematica indipendente collegata all'EBS, dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per ausilio in sterzata, sistemi elettronici di controllo dell'usura delle pastiglie freno, sistemi elettronici di controllo dell'altezza del tetto veicolo, dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per monitoraggio dell'inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio durante le fasi di scarico.

Le piccole e medie imprese e le imprese aderenti a reti di impresa possono accedere a contributi maggiorati del 10 per cento su espressa richiesta.

I beni agevolati non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario dei contributi fino a tutto il 31 dicembre 2021. Per le medesime tipologie di investimenti non è ammesso il cumulo con altre forme di incentivazione.

Domande di finanziamento – Le domande di finanziamento possono essere presentate esclusivamente in via telematica sottoscritte con firma digitale utilizzando l'applicazione del portale dell'automobilista a partire dalla data che sarà resa nota sul sito web del Ministero Infrastrutture e Trasporti (attualmente il portale non è attivo per motivi tecnici) ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2019. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i richiedenti dovranno trasmettere il contratto di acquisizione e la prova dell'integrale pagamento del prezzo. L'attività istruttoria delle domande sarà svolta come nelle precedenti edizioni da RAM. Le modalità dettagliate sulla compilazione delle domande sono illustrate nel decreto direttoriale in oggetto. I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili; nel caso le richieste superino le risorse a disposizione, i contributi saranno ridotti proporzionalmente. L'indirizzo del sito ministeriale è il seguente:
(<http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incidenti-per-l'anno-2018-formazione-e-investimenti>).

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [134/2017](#)
Allegati due
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.163 del 16.7.2018

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 aprile 2018**

Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2018.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che destina al settore dell'autotrasporto per l'annualità 2018 risorse finanziarie pari ad euro 236.181.685;

Visto, altresì, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2017, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017) ed in particolare la tabella 10 ivi allegata ove figurano iscritte nel capitolo 1337, denominato "Fondo per gli interventi in favore del settore dell'autotrasporto" - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risorse, in termini di competenza e cassa, pari ad euro 236.181.685 per l'anno 2018;

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 27 marzo 2018, n. 153 che, sulla base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ripartisce le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per l'annualità 2018 fra le diverse ipotesi d'intervento ed in particolare l'art. 1 comma 1 lettera d) che destina 33.600.000 a favore degli investimenti;

Visto il verbale della riunione del 28 marzo 2018 che da conto delle richieste delle principali associazioni di categoria dell'autotrasporto con riferimento alla ripartizione della somma pari ad euro 33.600.000 fra le varie tipologie di investimento;

Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Ritenuto necessario continuare a dare impulso al rinnovamento ed alla ristrutturazione del settore dell'autotrasporto, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi logistici ed al riequilibrio modale avuto riguardo anche alla tutela dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2016, n. 7, recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1, recante la disciplina delle procedure per l'approvazione dell'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli già immatricolati con motore termico;

Ritenuto necessario prevedere anche per l'anno 2018 incentivi per l'acquisizione di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale, biometano ed elettrica onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti nei territori più sensibili, nonché per le più lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente;

Ritenuto di dover ricomprendere anche i dispositivi idonei ad operare la riconversione in veicoli elettrici di autoveicoli per il trasporto merci a trazione tradizionale;

Considerata la necessità di prevedere anche per l'annualità 2018 incentivi per il rinnovo del parco veicolare mediante l'acquisizione di trattori stradali rispondenti alla normativa anti-inquinamento euro VI unitamente alla radiazione, tramite rottamazione dei veicoli più obsoleti, ottimizzando così gli effetti favorevoli sull'ambiente e sulla sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto opportuno, altresì, incentivare l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi per trasporto intermodale, nonché l'acquisizione di beni strumentali destinati al trasporto intermodale quali casse mobili e rimorchi portacasse, anche al fine di ottimizzare la catena logistica;

Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di rimorchi e semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonché di casse mobili in connessione con l'acquisto di rimorchi portacasse, può essere diretta a tutte le imprese nel limite del 40 per cento dei costi di investimento necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare oltre le norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2018 nel limite di spesa pari a euro 33.600.000 e la loro ripartizione fra le varie tipologie d'investimento fatto salvo quanto dovuto alla societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.a. quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte delle risorse globalmente disponibili, pari a euro 33.600.000:

a) 9,6 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

b) 9 milioni di euro per radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;

c) 14 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonche' per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

d) 1 milione di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse cosi' da facilitare l'utilizzazione di differenti modalita' di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

6. Ove, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5, il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta l'erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' si procede alla riduzione proporzionale dei contributi fra le stesse imprese collocate negli elenchi degli ammessi a beneficio nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono rivelate insufficienti.

7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non può superare euro 750.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

8. Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

9. I beni di cui al comma 4 non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2021, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede comunque all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

Art. 2

Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto

1. Gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2019.

2. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria:

a) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 10.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate ed in euro 20.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate fino a 16 tonnellate, ed in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa pari o superiore a 16 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

c) per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari a 1.000 euro.

3. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), del presente decreto, è finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI. Il contributo è determinato avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI in sostituzione del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico da 11,5 tonnellate a 16 tonnellate, euro 10.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate.

4. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:

a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto

combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto;

b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a), b) e c) il contributo viene determinato come di seguito indicato:

a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo quanto indicato al comma 4, lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quanto indicato al comma 4, lettera c), installate su tali veicoli.

6. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 4, lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500 per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

7. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:

a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 6. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

Art. 3

Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 2 gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.

2. Con decreto del direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di dimostrazione dei suddetti requisiti. Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di presentazione delle domande, secondo quanto previsto all'art. 4.

Art. 4

Destinatari della misura di aiuto

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attivita' di autotrasporto.

2. Le modalita' di presentazione delle domande e i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2018

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg. 1, foglio n. 1530

Allegato 1

```
=====  
| Dispositivi innovativi (art. 2, comma 4 lett. a) |  
+-----+  
|1. Spoiler laterali (ammesse dal Reg. UE N. |  
|1230/2012, masse e dimensioni). |  
+-----+  
|2. Appendici aerodinamiche posteriori. |  
+-----+  
|3. Dispositivi elettronici gestiti da centraline |  
|EBS (Electronic Braking System) per la distribuzione |  
|del carico sugli assali in caso di carichi parziali o |  
|non uniformemente distribuiti. |  
+-----+  
|4. Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), oppure |  
|Tyre Pressure and Temperature Monitoring System |  
|(TPTMS), oppure Tyre Pressure and Automatic Inflating |  
|Monitoring System. |  
+-----+  
|5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo |  
|di aria dell'impianto pneumatico abbinato al sistema |  
|di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro |  
|del compressore del veicolo trainante con riduzione |  
|dei consumi di carburante. |  
+-----+  
|6. Telematica indipendente collegata all'EBS |  
|(Electronic Braking System) in grado di valutare |  
|l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi |  
|(tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le |  
|percorsenze e ridurre il consumo di carburante. |  
=====
```

- +-----+
 /7. Dispositivi elettronici gestiti da centraline /
 /EBS (Electronic Braking System) per ausilio in /
 /sterzata. /
 +-----+
 /8. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle /
 /pastiglie freno. /
 +-----+
 /9. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del /
 /tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico /
 /gestito da centraline EBS (Electronic Braking System /
 /) che ad una data velocita' abbassa l'assetto di /
 /marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di /
 /penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso /
 /veicolare. /
 +-----+
 /10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS /
 / (Electronic Braking System) per il monitoraggio /
 /dell'inclinazione laterale del rimorchio o /
 /semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico /
 /e del relativo superamento dei valori limite di /
 /sicurezza. /
 +-----+

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 luglio 2018

Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto 20 aprile 2018.

IL DIRETTORE GENERALE

per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che destina al settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2018 risorse finanziarie pari ad euro 236.181.685;

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 27 marzo 2018, n. 153 (registrato dalla Corte dei conti in data 19 aprile 2018) che, sulla base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ripartisce le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2018 fra le diverse ipotesi d'intervento ed in particolare l'art. 1 comma 1 lettera d) che destina 33.600.000 a favore degli investimenti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 aprile 2018, n. 221 recante modalita' di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto (registrato dalla Corte dei conti in data 28 maggio 2018);

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto ministeriale che rinvia ad un successivo decreto dirigenziale la disciplina delle modalita' di dimostrazione, da parte degli aspiranti ai benefici, della sussistenza dei requisiti tecnici di ammissibilita' dei beni acquisiti, nonche' delle modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai benefici medesimi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria;

Considerato che l'art. 2 comma 1 del medesimo decreto ministeriale prevede quale condizione di ammissibilita' del contributo che gli investimenti siano avviati in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018 e che siano ultimati entro il 15 aprile 2019;

Visto il decreto n. 39753 con cui il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha disposto le relative variazioni di bilancio per l'annualita' 2018 a favore del capitolo n. 7309/1 per euro 33.600.000;

Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d. «retrofit»);

Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;

Visto, inoltre, l'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 recante la definizione di PMI e la specificazione dei criteri per la loro individuazione sotto il profilo finanziario e dei lavoratori addetti (ULA);

Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.);

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative ed attuative della misura d'incentivazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018, giusta quanto dispone l'art. 3 dello stesso decreto in ordine alla gestione dell'attività istruttoria, alle modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonché alle modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.

Art. 2

Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande

1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b), c), d) del decreto ministeriale n. 221/2018, possono proporre domanda esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicazione del portale dell'automobilista, le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- d) codice fiscale;
- e) partita IVA;
- f) indirizzo di posta elettronica certificata;
- g) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- h) firma del legale rappresentante dell'impresa o del

raggruppamento di imprese;

i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;

j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato.

2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo. A tal fine rileva il numero di partita IVA delle imprese richiedenti e di iscrizione al R.E.N. ovvero all'Albo degli autotrasportatori; all'uopo le imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il proprio numero di partita IVA e di iscrizione proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.

3. Fermo rimanendo che la data a partire dalla quale gli investimenti possono essere avviati deve essere posteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella Gazzetta Ufficiale, le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a partire dalla data che sarà resa nota sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto nella pagina: «<http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2018-formazione-e-investimenti>» ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2019 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, o da un procuratore speciale del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate nella medesima pagina del sito web del Ministero.

4. Contestualmente alla domanda elettronica di cui al comma 3, l'interessato dichiara ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, nonché dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante che l'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di liquidazione volontaria, e che non si trova nelle condizioni per essere qualificate come imprese in difficoltà secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 651/2014

5. Gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare contestualmente alla domanda di ammissione ai benefici, nei modi e nei termini di cui al successivo art. 3, la conformità delle caratteristiche tecniche dei beni acquisiti con quanto previsto dal decreto ministeriale n. 221/2018 e dal presente decreto nonché allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta. In nessun caso sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati in data anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018. Scaduto il termine per la presentazione telematica della domanda il sistema non consentirà in nessun caso ulteriori trasmissioni di documentazione.

6. Le domande trasmesse in forma differente rispetto alla modalità telematica di cui al precedente comma non verranno prese in considerazione.

Art. 3

Prova del perfezionamento dell'investimento

1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, oltre alla documentazione tecnica di cui al successivo art. 4, il contratto di acquisizione avente data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti, per le acquisizioni relative a semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 221/2018.

2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali si chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa).

3. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della domanda. La

prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta societa'. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comportera' l'esclusione dell'impresa dal beneficio.

4. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione dei contributi e' subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 ed il termine del 15 aprile 2019. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ne' di veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

Art. 4

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonche' a trazione elettrica - art. 1, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221

1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric), di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, gli aspiranti al beneficio hanno l'onere di produrre:

a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018;

c) nel caso dell'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica ex art. 2, comma 2, lettera c) del decreto ministeriale n. 221/2018, prova documentale dell'acquisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonche' della relativa omologazione giusta quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219.

2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica e termica) l'aspirante al beneficio dovra' produrre, oltre alla prova dell'avvenuta immatricolazione, l'attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018 nonche' l'attestazione che certifichi che il veicolo e' munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due diversi sistemi di immagazzinamento dell'energia a bordo del veicolo.

Art. 5

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica - art. 1, comma 4, lettera b) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221

1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni:

a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione;

b) prova dell'avvenuta immatricolazione dei veicoli euro VI tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente Ufficio motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia.

2. Ai fini dell'ammissione al contributo, la rottamazione e l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente da ogni ordine di priorit , avvenire nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del decreto ministeriale n. 221/2018 nella Gazzetta Ufficiale e il termine del 15 aprile 2019.

Art. 6

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato - art. 1, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 221/2018, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilit , la prova documentale come di seguito specificato:

a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente), ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza del veicolo alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;

c) documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018 e la relativa spesa sostenuta;

2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unit  di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

Art. 7

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unit  frigorifere/calorifere - art. 1, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221

1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, ovvero la sostituzione delle unit  frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui al punto precedente, con unit  alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628:

a) In caso di acquisizione di rimorchi o semirimorchi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018 per le unit  frigorifere/calorifere;

b) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018;

c) In caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il

trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unita' frigorifere/calorifere installate, attestazione del costruttore che le nuove unita' frigorifere sono alimentate da motore conforme alla fase V del regolamento UE n. 2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

Art. 8

Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse - art. 1, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale 20 aprile 2018, n. 221

1. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione:

a) contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018, da cui, fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo;

b) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni e' avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia;

d) relativamente ai veicoli documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 221/2018.

Art. 9

Delle maggiorazioni

1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del contributo di cui all'art. 2, comma 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018 gli aspiranti al beneficio, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale attestante il numero delle unita' di lavoro addette (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti che consentano l'attribuzione della qualita' di PMI in capo all'impresa richiedente il contributo, rileva l'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, articoli 1, 2, 3, 4, 5.

3. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione per le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

4. Laddove la qualita' di piccola o media impresa costituisce requisito per ricevere il contributo, nessuna ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo requisito puo' essere riconosciuto.

Art. 10

Attivita' istruttoria

1. L'Amministrazione per l'espletamento dell'attivita' istruttoria si avvale, mediante apposita convenzione, della societa' R.A.M. Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.A. che provvede, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione di cui al successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione, ovvero in caso contrario notifica all'impresa l'esclusione con provvedimento motivato.

2. Con decreto dirigenziale e' nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari

generali ed il personale, e due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.

3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verterà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione dal beneficio.

4. Nel caso l'attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale n. 221/2018, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato.

Art. 11

Cumulabilità degli aiuti di Stato

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l'Amministrazione potrà avvalersi del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 12

Verifiche e controlli

1. È in ogni caso fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente ovvero nel caso di violazione dell'art. 1, comma 9 del decreto ministeriale n. 221/2018.

2. Al fine di garantire l'effettività di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 221/2018, l'Amministrazione, avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, provvede all'inserimento di appositi ostacoli informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilità.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2018

Il direttore generale: Parente